



COMUNE DI AMATRICE

Provincia di Rieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE*N 51 delibera***OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2021 - ALIQUOTE E DETRAZIONI***Data 14-04-2021*

L'anno **duemilaventuno** il giorno **quattordici** del mese di **aprile** alle ore **17:37**, in modalità telematica giusto decreto sindacale prot. 5930 del 17.04.2020, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **Straordinaria** ed in **Prima** convocazione, a seguito di rinvio. Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Di Marco Alessandro	CONSIGLIERE ANZIANO	P
Capriotti Federico	CONSIGLIERE	P
Serafini Alessio	CONSIGLIERE	P
Monteforte Piergiuseppe	CONSIGLIERE	P
Valeri Alberto	CONSIGLIERE	P
Pompei Stefano	CONSIGLIERE	P
Nardi Luigi	CONSIGLIERE	P
Palombini Filippo	CONSIGLIERE	A
Cortellesi Giorgio	CONSIGLIERE	P
Serafini Roberto	CONSIGLIERE	P

Partecipano alla seduta il Vice Sindaco Massimo Bufacchi e l'Assessore Esterno Giambattista Paganelli

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa **Manuela De Alfieri**

Il Presidente del Consiglio Sig. **Alessandro Di Marco**

in qualità di CONSIGLIERE ANZIANO

dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta Pubblica sull'argomento in oggetto.

Relazione il Cons. Alberto Valeri.

VISTA la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l' Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

TENUTO conto che l'IMU è disciplinata: dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni; dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), la quale, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

RICORDATO inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

VISTA la Legge di Bilancio n.304 del 30/12/2019, dove il comma 738 prevede: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art.1, comma 639, della L.27/12/2013 n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 783", dove viene prevista l'unificazione IMU/TASI;

CONSIDERATO che tale Unificazione IMU/TASI, si tratta di una semplificazione sia a favore dei contribuenti che degli uffici Comunali, e non comporta alcun aumento della pressione fiscale e stabilizza gli attuali limiti di aliquota, compresa l'attuale maggiorazione TASI;

RITENUTO NECESSARIO, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2021 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all' IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO infine l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTO l'art. 30 c.4 del dl n. 41 del 22 marzo 2021, “decreto sostegni”, con il quale è stato previsto il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, da parte degli Enti Locali al 30/04/2021;

PRESO ATTO che la componente IMU è disciplinata all'interno del Regolamento IUC adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 18/4/2014;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 comma 9-bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

CHE, ai sensi dell'art. 48 comma 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante: “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.” così come prorogata al 31/12/2021 dal comma 1118 dell'art. 1 della l. 178/2020, sono inoltre esentati gli immobili dichiarati inagibili o distrutti a seguito degli eventi sismici susseguitesì a partire dal 24 agosto 2016;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono da considerare esenti dall'imposta i terreni agricoli insistenti nel Comune di AMATRICE, in quanto inserito nell'elenco dei Comuni ricadenti in aree montane;

CONSIDERATO che ai fini IMU è facoltà del Comune modificare le aliquote definite dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, in aumento o in diminuzione nei limiti imposti dai seguenti commi del citato decreto:

- al comma 6, l'aliquota di base IMU, pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;

al comma 7, l'aliquota ridotta IMU per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari allo 0,4 per cento, con possibilità per i Comuni di modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;

al comma 8, l'aliquota ridotta IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993 pari allo 0,2 per cento, con possibilità per i Comuni di modificarla, in diminuzione, sino a 0,1 punti percentuali;

RITENUTO di deliberare per l'anno 2021 le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale, come conseguenza di quanto già previsto dalla Legge di Bilancio n.304 del 30/12/2019, dove il comma 738 prevedeva: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art.1, comma 639, della L.27/12/2013 n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 783", dove veniva prevista l'unificazione IMU/TASI;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano: 13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. VISTE: la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it

TENUTO CONTO delle definizioni stabilite dall'art. 13 comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, ovvero che:

- i per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- i per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

RITENUTO di determinare le aliquote e detrazioni come di seguito indicate:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati Cat. A (ad eccezione A/10) e Cat. B	10,6 per mille
Aliquota per i fabbricati Cat. D (ad eccezione D/10)	9,1 per mille
Aliquota per tutti i fabbricati di Cat. A/10	10,6 per mille
Aliquota per tutti i fabbricati di Cat. C	10,1 per mille
Aliquota per i fabbricati di Cat. D/10	1,5 per mille
Aliquote per le aree fabbricabili Aliquote per le aree fabbricabili	Aliquote per le aree fabbricabili 9,1 per mille
La detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9	€ 200

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 N. 296 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce che gli Enti locali deliberano le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione e che le stesse, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dalla responsabile dell'Settore Economico Finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1) di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI DETERMINARE l'anno 2021 le seguenti aliquote e detrazioni per l'Imposta Unica Comunale (IUC) componente Imposta Municipale Propria - IMU:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati Cat. A (ad eccezione A/10) e Cat. B	10,6 per mille
Aliquota per i fabbricati Cat. D (ad eccezione D/10)	9,1 per mille
Aliquota per tutti i fabbricati di Cat. A/10	10,6 per mille
Aliquota per tutti i fabbricati di Cat. C	10,6 per mille
Aliquota per i fabbricati di Cat. D/10	1,5 per mille
Aliquote per le aree fabbricabili Aliquote per le aree fabbricabili	Aliquote per le aree fabbricabili 9,1 per mille
La detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9	€ 200

3) DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamenti:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

DI DICHIARARE, con separata votazione, con esito favorevole unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione viene così sottoscritta:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Alessandro Di Marco

IL SEGRETARIO

F.to Manuela De Alfieri

Pubblicata il 29-04-2021

Reg. 708

IL SEGRETARIO

F.to Manuela De Alfieri

E' copia conforme all'originale.

li,

IL SEGRETARIO

Manuela De Alfieri

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 29-04-2021 al 14-05-2021 e che nessun reclamo è stato sporto contro la medesima.

li,

IL SEGRETARIO

F.to Manuela De Alfieri